

Art. 196 Assistenza giudiziaria

¹ Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.

² Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l'atto processuale richiesto.

³ Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.
